[573]

# CASSA GEOMETRI: I CRITERI PER NON PAGARE

■ Un geometra iscritto all'Albo, ma non alla Cassa di previdenza geometri, esercita la propria attività sotto forma di impresa, e non di arte o professione, in una Snc (società in nome collettivo) artigiana nel settore del taglio e della commercializzazione del materiale lapideo (pagando la relativa Inps artigiani). È tenuto anche al versamento alla Cassa geometri?
**P.G.** – TORINO

Si ritiene che, ai sensi della legge 20 ottobre 1982, n. 773, l'iscrizione alla Cassa sia obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione, indipendentemente dal possesso di un'altra eventuale forma di previdenza obbligatoria (ad esempio, quella di artigiano).
L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo fino a prova contraria fornita dall'interessato, che consiste, come stabilito dal consiglio di amministrazione con delibera 2/2003, nella sottoscrizione, da parte dell'interessato, di una specifica autocertificazione sull'apposita modulistica predisposta dalla Cipag (Cassa italiana previdenza e assistenza geometri).
Tale autocertificazione – salvi comunque i provvedimenti adottati al riguardo dai singoli Collegi – deve attestare l'esistenza delle seguenti condizioni:
a) che il soggetto non esercita l'attività professionale, senza vincolo di subordinazione, in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra;
b) che il soggetto non è titolare di partita Iva per l'esercizio della professione di geometra o similare. In presenza di tali condizioni, nulla è dovuto come contribuzione alla Cassa di previdenza geometri.

A cura di **Alessandra Pacchioni**


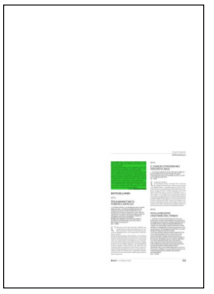

data stampa
Monitoraggio Media 33° Anniversario